

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Piano

Il Piano Urbanistico Territoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n° 40, è costituito da una relazione illustrativa, dalle norme di attuazione e dalle rappresentazioni grafiche relative all'assetto del territorio di cui alle tavole I, II, III, IV, e allegato 1. La relazione individua gli obiettivi generali e di settore, delinea i criteri programmatici e di metodo seguiti per la elaborazione e illustra le scelte operate.

Art. 2 - Rappresentazioni grafiche

Le rappresentazioni grafiche riproducono l'assetto territoriale previsto dal Piano ed in particolare:

- a) indicano i valori minimi e massimi di riferimento demografico per il dimensionamento dei Piani Urbanistici Comprensoriali;
- b) indicano gli ambiti di tutela naturalistico-ambientale ai fini della definizione dei vincoli e dei criteri operativi di salvaguardia, nonché individuano i parchi naturali;
- c) individuano la rete delle principali vie di comunicazione;
- d) indicano le opere pubbliche e gli impianti necessari per i servizi di interesse regionale;
- e) indicano gli ambiti territoriali da riservare a speciali destinazioni;
- f) determinano le aree nelle quali il Piano deve essere attuato mediante piani particolareggiati di iniziativa regionale.

Art. 3 - Norme di attuazione

Le norme di attuazione integrano le tavole grafiche e ne determinano il contenuto, stabiliscono la disciplina dell'uso del territorio, fissano le direttive ed i criteri metodologici per la formazione dei piani di grado subordinato, determinano le quantità minime di aree da riservare nelle varie zone a fini di interesse pubblico.

Art. 4 - Durata ed efficacia del Piano

Le previsioni, le variazioni e la durata del Piano sono quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n° 40.

Salvo quanto previsto dal comma successivo e dal 2° comma dell'art. 5 i piani di grado subordinato definiranno in termini fondiari le previsioni contenute nelle rappresentazioni grafiche delle tavole di Piano.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n° 40 le previsioni contenute nell'art. 13, 1° e 2° comma delle presenti norme, sono immediatamente vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato.

TITOLO II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DEL TERRITORIO

Art. 5 - Parchi naturali

I parchi naturali di interesse regionale, di cui alla tavola III, sono parchi territoriali e fluviali, nei quali è obbligatoria la formazione di appositi piani di conservazione e sviluppo a i sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1974, n° 53. Detti piani disciplinano altresì il modo di gestione dei parchi.

La Giunta regionale, promuovendo il concorso dei Comuni interessati e sentita la Commissione Consiliare competente, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, definisce su cartografia in scala 1:25.000 l'ambito territoriale da destinare a parco, i criteri di indirizzo per la formazione dei piani e per le modalità di gestione dei parchi.

Dalla data di approvazione degli adempimenti previsti dal comma precedente il Sindaco è tenuto ad adottare le misure di salvaguardia di cui all'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n° 40.

Le Comunità Montane, nel cui ambito sono ricompresi i territori di cui al secondo comma del presente articolo, devono adottare entro i successivi 12 mesi i piani di conservazione e sviluppo.

Nel caso in cui il territorio da destinare a parco interessi due o più Comunità Montane, la Comunità Montana che ha maggiore competenza territoriale sul parco è quella competente all'adozione del Piano, sentite le altre Comunità Montane interessate.

Per l'adozione ed approvazione dei Piani, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste dall'art. 27 della legge regionale 3 giugno 1975, n° 40, ove le Comunità Montane sostituiscono i Consorzi.

Fino alla definizione in termini fondiari, di cui al secondo comma, nelle aree destinate a parchi naturali sono consentiti solo interventi che garantiscano l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente.

Art. 6 - Aree di particolare interesse naturalistico-ambientale

Nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, di cui alla tavola III, i Comuni singoli o associati, entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, debbono promuovere la costituzione di parchi naturali ai sensi del precedente articolo 5, o adottare varianti agli strumenti urbanistici generali, al fine di procedere alla definizione in termini fondiari delle zone da sottoporre a particolare tutela per le esigenze ambientali e naturalistiche, nonché alla definizione dei criteri e modalità di utilizzo e tutela, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n° 53.

Fino all'approvazione delle varianti, di cui al precedente comma, nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale sono consentiti solo interventi che non compromettono l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente.

Art. 7 - Corpi idrici

È vietata ogni forma di edificazione a distanza inferiore a m. 100 dalle rive dei laghi e di m. 30 dalle sponde dei fiumi, salvo le maggiori distanze previste da leggi o regolamenti.

Le distanze sono calcolate a partire dal piede dell'argine o, in assenza di arginatura, dal ciglio della sponda.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici di grado subordinato al Piano Urbanistico Territoriale e sulla base di specifiche indagini idrogeologiche, i Comuni singoli o associati possono definire distanze per l'edificazione in misura diversa da quella prevista al primo comma.

Nelle fasce di rispetto sopra individuate sono fatti salvi gli interventi diretti alla realizzazione di impianti e servizi per la tutela e migliore utilizzazione delle acque, consentiti dalla vigente normativa statale e regionale in materia, nonché gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per i bacini artificiali e per i canali demaniali.

In tali casi le distanze, ai fini della edificazione, sono calcolate con riguardo al piede degli argini o, in assenza di arginatura, al ciglio della sponda.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di Piani Regolatori Generali e di Programmi di Fabbricazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.

Art. 8 - Acque sotterranee

Nelle aree ove sono presenti risorse idriche di interesse generale indicate nella Tav. II e in quelle che verranno individuate con apposita delibera della Giunta regionale, a seguito di ulteriori studi o di richieste dei Comuni interessati, è vietata la realizzazione di ogni opera di escavazione e perforazione, di installazione di impianti, manufatti ed attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività, che possano recare pregiudizio alle risorse acquifere, nonché lo smaltimento sul suolo di rifiuti liquidi e solidi e l'uso di pesticidi, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1979, n° 9.

Entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, definisce su cartografia in scala 1:25.000 le aree di cui al precedente comma.

I divieti di cui sopra valgono anche per le aree di tutela delle acque minerali e delle sorgenti naturali già individuate nella Tav. II o che verranno individuate dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per i soggetti pubblici o privati di realizzare pozzi ed effettuare attingimenti sulla base di appositi provvedimenti autorizzatori e concessori.

Art. 9 - Aree di particolare interesse agricolo.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale i Comuni devono provvedere alla delimitazione in termini fondiari delle aree di particolare interesse agricolo, di cui alla Tav. II, con l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti.

La delimitazione è effettuata su cartografia di scala non inferiore a 1:10.000.

Nelle aree di particolare interesse agricolo, di cui al primo comma del presente articolo, e in quelle che verranno individuate con apposita deliberazione dai Comuni interessati o dalla Giunta regionale, gli interventi edificatori di tipo abitativo e produttivo sono consentiti soltanto a favore degli affittuari, coltivatori diretti o comunque degli imprenditori singoli o

associati, che esercitino a titolo principale attività agricola ai sensi della legge 9 maggio 1975, n° 153 o degli Enti Pubblici, con riferimento alle attività aziendali di carattere agricolo.

Gli interventi edificatori, a soli fini produttivi, sono altresì consentiti a soggetti singoli o associati, che non rivestano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, previa approvazione da parte della Giunta regionale o di Enti all'uopo delegati, di un piano di sviluppo aziendale. In tal caso il piano deve prevedere interventi funzionalmente adeguati alla dimensione aziendale nel suo complesso aziendale nel suo complesso ed idonei a consentire un incremento del reddito.

Per gli interventi edificatori a fini abitativi restano comunque fermi i limiti di densità edilizia di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n° 53.

Le varianti di ampliamento agli strumenti urbanistici generali, che interessano le aree sopra indicate, sono consentite solo nelle zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione in atto, individuate preliminarmente dai Comuni singoli o associati, con apposita deliberazione, cui deve essere annessa una cartografia di scala non inferiore a 1:10.000.

La deliberazione è soggetta ad approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica Amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n° 20, nel termine di giorni 60 dal ricevimento.

La delimitazione delle zone di cui al precedente comma ha validità per la durata del Piano Urbanistico Territoriale.

Art. 10 - Impianti a rete

Nelle aree di particolare interesse agricolo e nelle aree individuate per i parchi naturali di particolare interesse naturalistico-ambientale le condutture elettriche ed ogni altro impianto a rete aereo o sotterraneo devono essere realizzati, di norma, lungo i confini, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle operazioni agricole o alla conservazione dell'ambiente naturale.

Art. 11 - Aree boschive

Nelle aree investite a bosco e in quelle in cui il bosco è totalmente o parzialmente distrutto da incendi è vietato ogni intervento a carattere edificatorio, fatta eccezione per quelli destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente o diretti alla realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo, ovvero quelli volti alla realizzazione delle previsioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

I Comuni singoli o associati, con apposita deliberazione di variante agli strumenti urbanistici, provvedono ad individuare in termini fondiari le aree investite a bosco, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.

Art. 12 - Insediamenti produttivi di tipo industriale

Nuove zone per insediamenti produttivi di tipo industriale, ovvero per l'insediamento di esercizi commerciali all'ingrosso o di beni strumentali per l'edilizia o semidurevoli, ri-

spetto a quelle già individuate negli strumenti urbanistici vigenti, possono essere previste esclusivamente nei piani comprensoriali di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n° 40, salvo quanto previsto al successivo art. 24.
I piani urbanistici comprensoriali provvedono alla differenziazione di tali zone, tenuto conto della destinazione degli impianti, del loro grado di nocività e delle loro caratteristiche funzionali.

Art. 13 - Aeroporti

Nell'area destinata alla realizzazione dell'aeroporto regionale di cui all'allegato 1, è vietato qualsiasi intervento di tipo edificatorio, salvo quelli necessari al funzionamento delle attuali strutture aeroportuali.

La previsione di cui al precedente comma viene attuata mediante piano particolareggiato di iniziativa regionale ai sensi dell'art. 2, (lettera L), della legge regionale 3 giugno 1975, n° 40.

Il piano particolareggiato definisce altresì le servitù ed i vincoli gravanti sulle aree circostanti al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dell'aeroporto.

Art. 14 - Aeroporti di interesse locale e aviosuperfici

I Comuni singoli o associati localizzano nei propri strumenti urbanistici le aree per la realizzazione degli aeroporti di interesse locale e delle aviosuperfici, secondo le indicazioni contenute nel Piano Urbanistico Territoriale, alla Tav. IV.

I Comuni singoli o associati provvedono alla localizzazione, di cui al comma precedente, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, con variante allo strumento urbanistico.

Art. 15 - Localizzazione delle centrali per la produzione di energia

L'area da destinare alla realizzazione della centrale di base nell'Umbria sud-occidentale è individuata ai sensi e con le modalità di cui alle leggi 2 agosto 1975, n° 393 e 18 dicembre 1977, n° 880.

La localizzazione di cui al comma precedente costituisce parte integrante del Piano Urbanistico Territoriale.

Alla realizzazione della centrale di base si procede previo piano particolareggiato di iniziativa regionale ai sensi dell'art. 2 (lettera L) della legge regionale 3 giugno 1975, n° 40.

I Comuni singoli o associati localizzano nei propri strumenti urbanistici le centrali energetiche previste dal Piano Urbanistico Territoriale, secondo le indicazioni contenute nella Tavola IV.

I Comuni singoli o associati provvedono alla localizzazione di cui al comma precedente entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.

Art. 16 - Viabilità

La viabilità è rappresentata nella Tavola IV ed è classificata come segue:

Gruppo 1) Autostrade e raccordi autostradali;

Strade di grande comunicazione internazionale;
Strade di grande comunicazione nazionale.

Gruppo 2) Strade primarie di interesse interregionale e regionale.

Gruppo 3) Strade secondarie di interesse interregionale e regionale.

Le caratteristiche geometriche e tipologiche delle strade, di cui al presente articolo, sono definite nell'allegata tabella A.

Art. 17 - Distanza dalle strade e ferrovie

Nella Tav. IV e nella allegata tabella B sono indicate le reti viaria e ferroviaria. Nella tabella C è descritto lo stato di attuazione o di definizione della rete viaria e ferroviaria.

I nuovi tracciati, già definiti a livello di progetto esecutivo o di massima, devono essere recepiti negli strumenti urbanistici.

Per i tracciati di strade e ferrovie, definiti ai sensi del primo comma e fino al recepimento del tracciato negli strumenti urbanistici, è vietata ogni forma di edificazione ed ogni movimento di terra a distanza inferiore a m. 100 dall'asse dei tracciati delle strade appartenenti al gruppo 1 e delle ferrovie, a m. 60 dall'asse delle strade del gruppo 2 e a m. 40 dall'asse delle strade del gruppo 3.

Per gli ambiti territoriali interessati da strade o ferrovie, il cui tracciato non sia definito alla entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale, eventuali varianti agli strumenti urbanistici dovranno contenere la definizione dei tracciati stessi.

Le distanze minime dalle strade e dalle ferrovie, previste dal D.M. 1/4/68, e D.P.R. 11/7/80, n° 753, si applicano anche ai tracciati per i quali sia già stato approvato il progetto esecutivo e recepito negli strumenti urbanistici.

Le mostre e depositi di autoveicoli, rimorchi, roulotte, case mobili e mezzi agricoli debbono essere posti a distanza non inferiore a 300 metri dalle strade di gruppo 1) e 2) e dai tracciati ferroviari, e la loro localizzazione deve essere contenuta nel Piano Urbanistico Comprensoriale.

Gli impianti di demolizione, di raccolta e di riciclaggio di materiali e le pubbliche discariche, debbono essere posti a distanza non inferiore a m. 500 dall'asse delle strade di Gruppo 1) e 2) e dei relativi tracciati, nonché dalle ferrovie.

Le mostre e depositi di cui al settimo comma dovranno essere portati alle distanze e nei luoghi stabiliti dal Piano Urbanistico Comprensoriale entro dodici mesi dalla loro localizzazione, ove quella attuale contrasti con la previsione del Piano, previo rilascio della autorizzazione di cui all'art. 7 del D.L. 21/1/1982, n° 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n° 94.

Gli impianti di autodemolizione, di raccolta e riciclaggio di materiali e le pubbliche discariche già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, dovranno essere portati alla distanza di cui al precedente comma entro ventiquattro mesi dalla legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 21/1/1982, n° 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n° 94.

Ove il trasferimento non sia possibile perchè le attività si svolgono in aree o manufatti autorizzati, al fine di renderle non visibili dai percorsi, dovranno essere realizzati opportuni accorgimenti mediante schermature vegetali o simili.

Il Sindaco, in sede di rilascio dell'autorizzazione, accerta l'esistenza dei presupposti per

il mantenimento dell'attività preesistente e individua le prescrizioni e le iniziative in relazione a quanto prescritto dal precedente comma.

Sulle strade dei gruppi 1) e 2) è fatto divieto di rilasciare nuove concessioni per l'installazione di cartelloni ed insegne pubblicitarie o comunque di rinnovare le concessioni in atto.

TITOLO III - DIRETTIVE E CRITERI METODOLOGICI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI DI GRADO SUBORDINATO

Art. 18 - Indagini conoscitive

La formazione di piani di grado subordinato e delle loro varianti deve essere preceduta da uno studio generale, volto a verificare lo stato di attuazione degli interventi sul territorio ed il suo reale rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti, nonché dalle indagini geologiche e geotecniche previste dall'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n° 25 e dall'indagine sul patrimonio edilizio pubblico e privato ed il suo grado di utilizzazione. La formazione del Piano Urbanistico Comprensoriale comporta altresì:

- 1) il censimento dei valori storici, culturali, archeologici, paesistici e ambientali, anche al fine dell'apposizione dei vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n° 1497;
- 2) l'individuazione dei servizi ed il loro grado di accessibilità;
- 3) l'individuazione della localizzazione delle attività artigianali e produttive;
- 4) la verifica delle aree di particolare interesse agricolo, compromesse da fenomeni di urbanizzazione in atto, sulla base della individuazione effettuata dai Comuni ai sensi dell'art. 9;
- 5) uno studio generale volto a verificare i fabbisogni abitativi in relazione allo sviluppo demografico, produttivo, dei servizi e delle infrastrutture.

Art. 19 - Criteri per il dimensionamento dei Piani Urbanistici Comprensoriali

Il dimensionamento dei Piani Urbanistici Comprensoriali con riferimento alle previsioni per gli insediamenti residenziali e servizi deve essere contenuto entro i valori minimi e massimi indicati nella Tavola I.

Art. 20 - Standards urbanistici in zone residenziali

Le quantità minime di spazi pubblici, indicati all'art. 3 del D.M. 2/4/68, sono determinate applicando nelle zone omogenee A, B, E, le disposizioni degli artt. 3 e 4 del D.M. citato e, nelle zone C, i seguenti valori minimi espressi in mq. per abitante con riguardo alla popolazione residente:

	Popolazione residente		
	fino a 5000 abitanti	5001 a 20000 ab.	Sopra 20000 ab.
Istruzione e scuola materna e dell'obbligo	4 mq/ab.	4 mq/ab.	4 mq/ab.
Attrezzature di interesse comune	1 mq/ab.	2 mq/ab.	4 mq/ab.
Spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport	4,5 mq/ab.	9 mq/ab.	12,5 mq/ab.
Parcheggi	2,5 mq/ab.	3 mq/ab.	3,5 mq/ab.
Totali	12 mq/ab.	18 mq/ab.	24 mq/ab.

Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il Comune, con deliberazione soggetta ad approvazione della Giunta regionale, può individuare quelle frazioni alle quali, per caratteristiche proprie e per lontananza dai maggiori centri abitati, è applicabile la normativa di cui ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 21 - Standards urbanistici per attrezzature di interesse generale

I piani comprensoriali devono prevedere spazi pubblici per attrezzature di interesse generale, zone F di cui al D.M. 2 aprile 1968, secondo le seguenti quantità minime:

- a) per l'istruzione dell'obbligo, istituti universitari esclusi 3 mq/ab.
- b) per la salute e l'assistenza 2 mq/ab.
- c) zone a verde, grandi parchi urbani e territoriali, grandi attrezzature per lo spettacolo sportivo e per attività culturali 20 mq/ab.
- d) per attrezzature tecniche relative al servizio di distribuzione dell'elettricità, del gas, dell'acqua, alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti solidi, servizi di trasporto ed altri servizi in genere, nonché per impianti di distribuzione merci, quali i mercati generali, depositi e movimentazioni merci 7,5 mq/ab.
- e) per la utilizzazione in caso di pubbliche calamità o per eventi di carattere straordinario 1 mq/ab.

Art. 22 - Limiti di densità edilizia territoriale, standards urbanistici ed attuazione delle zone di carattere turistico

Le zone destinate ad insediamenti turistici si configurano come zone omogenee C, di cui al D.M. 2 aprile 1968, qualora siano destinate a residenze temporanee, singole o collettive; si configurano come zone omogenee D, di cui al D.M. citato, qualora siano destinate esclusivamente ad impianti produttivi turistici.

Nella zona C di carattere turistico, di cui al comma precedente, l'indice di fabbricabilità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq.

Le zone destinate a interventi turistici, di cui al precedente comma, sono individuate solo nell'ambito dei Piani Urbanistici Comprensoriali.

In tali zone il piano comprensoriale individua la superficie territoriale che dovrà essere destinata a spazi per attrezzature di interesse comune per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport e per i parcheggi aggiuntivi.

L'attuazione degli interventi in tali zone avverrà mediante piano particolareggiato di esecuzione o lottizzazione convenzionata. Nella convenzione dovranno essere precisate le collocazioni delle opere di interesse comune che potranno essere ubicate anche in aree diverse da quella dell'intervento e la cui realizzazione sarà posta a carico dei lottizzanti.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti resta ferma la normativa sugli standards di cui al D.M. 2/4/68 e alla legge regionale 2 settembre 1974, n° 53.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE

Art. 24 - Impianti produttivi di tipo industriale e artigianale

Prima dell'approvazione dei Piani Urbanistici Comprensoriali i Comuni, con apposita variante ai propri strumenti urbanistici generali, possono individuare nuove zone di tipo industriale al fine di realizzare un migliore assetto del territorio, tenendo conto delle caratteristiche delle aree prescelte, che dovranno essere servite o facilmente servibili da viabilità, ferrovia, infrastrutture per il trasporto di energia, acqua e delle altre urbanizzazioni necessarie.

In tal caso i Comuni devono contestualmente procedere alla declassificazione, per una pari superficie, di altre zone già previste come industriali nello strumento urbanistico vigente.

Le nuove zone per insediamenti produttivi di tipo artigianale o commerciale, in attesa della approvazione del Piano Urbanistico Comprensoriale, possono essere individuate dai Comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, mediante l'adozione di apposite varianti.

La individuazione di tali zone, con particolare riguardo all'artigianato artistico e al commercio al dettaglio specializzato, deve essere effettuata favorendo il reinsediamento delle attività artigiane nell'edificato e nei centri storici, compatibilmente con le esigenze della residenza.

Art. 25 - Aree per la difesa civile

Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale i Comuni individuano nell'ambito dei propri strumenti urbanistici generali, mediante apposite varianti, le aree di cui all'art. 21 lettera e).

Art. 26 - Bacino del Tevere

Nell'ambito delle aree per la realizzazione del progetto speciale per la regolamentazione del fiume Tevere, individuate alla Tav. II, è vietato ogni intervento di carattere edificatorio per la durata di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate previo nulla-osta della Giunta regionale, solo per le opere che non rechino pregiudizio alla realizzazione del progetto speciale di cui al primo comma.

Art. 27 - Varianti agli strumenti urbanistici

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, i Comuni possono adottare solamente le varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, di cui all'art. 1 della legge 1 giugno 1971, n° 291, salvo quelle per le quali sia già intervenuta la prescritta autorizzazione, nonché le varianti necessarie a consentire l'adeguamento degli strumenti medesimi alle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale ed alla normativa sismica, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1982, n° 25.

Art. 28 - Formazione dei Piani Urbanistici Comprensoriali

Qualora i Consorzi tra i Comuni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n° 40 non provvedano all'adozione dei Piani Urbanistici Comprensoriali nel termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, la Giunta regionale si sostituisce ai Consorzi inadempienti, previa diffida e assegnazione di un congruo termine.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma il Piano Urbanistico Comprensoriale è costituito dall'insieme dei Piani Regolatori Generali e dei Programmi di Fabbricazione vigenti alla data del provvedimento di adozione da parte della Giunta regionale. Per l'adozione e l'approvazione del Piano Urbanistico Comprensoriale, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1975, n° 40, salvo quanto previsto al primo comma ed intendendosi sostituita al Consorzio la Giunta regionale.

TABELLA A TIPOLOGIA

		GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3
TIPO (norme C.N.R.)		II o III (1)	IV o V (2)	A - V - VI (3) + piste ciclabili nelle zone pianeggianti di più intensa urbanizza- zione
CONNESSIONI E INTERCONNESSIONI	con strade dello stesso gruppo	totalmente svincola- te (4)	svincolate totalmente o parzialmente (4) (5)	svincolate totalmente o parzialmente o a raso canalizzate (4) (5)
	con strade di altro gruppo	Gruppo 2: totalmente svincolate (4) Gruppo 3: svincolate totalmente o parzial- mente (4) (5)	svincolate totalmente o parzialmente (4) (5)	svincolate parzial- mente(4)
	con strade locali di connessione con zone urbane o industriali	svincolate totalmente o parzialmente (4) (5)	svincolate totalmente o parzialmente (4) (5)	svincolate parzial- mente o a raso ca- nalizzate (4) (5)
	con altre strade locali	nessuna connessione intersezioni a livelli sfalsati	connessioni svincolate parzialmente (4) o in- tersezioni a livelli sfalsati senza connessione	connessioni a raso canalizzate intersezioni a livelli sfalsati
accessi privati a singoli insediamenti		esclusi	esclusi	esclusi nuovi accessi progressiva razionaliz- zazione di quelli esi- stenti. Nelle strade di ti- po A nessun accesso
impianti di distribu- zione carburanti e aree di servizio		ammessi solo su aree in concessione su entrambi i lati (6)	ammessi solo su aree in concessione su entrambi i lati (6)	ammessi anche su un solo lato tranne che nelle strade di tipo A ove vale la norma del Gruppo 1 (6)
motel e ristoranti		ammessi anche su un solo lato ma a condizio- ne che sia stato realiz- zato lo spartitraffico per una lunghezza di alme- no Km. 1,000 prima e dopo l'insediamento (6)	ammessi anche su un solo lato ma a condizio- ne che sia previsto ido- neo parcheggio anche sull'altro lato collegato con sottopasso pedo- nale (6)	ammessi anche su un solo lato tranne che nelle strade di tipo A ove vale la norma del Gruppo 1 (6)

NOTE ALLA TABELLA A (Art. 16)

- (1) Sono di tipo II le autostrade classificate come tali dalla legge 15/6/1959 n° 393; di tipo III le altre strade ed i raccordi autostradali. Le strade che attualmente non sono a quattro corsie per le quali è previsto un nuovo tracciato, potranno essere realizzate in una fase intermedia del tipo IV ma progettate in modo da portarle successivamente al tipo III anche, eventualmente con tracciati distinti per i due sensi di marcia ai sensi del punto 2.2.3. delle Norme C.N.R.
- (2) Sono del tipo IV le strade con traffico pesante di rilievo e/o con rilevante traffico di motocicli e ciclomotori; di tipo V quelle con prevalente traffico automobilistico e scarso traffico sia pesante che su due ruote.
- (3) Sono di tipo A i tronchi stradali in prossimità di centri urbani e industriali di notevole rilevanza, di tipo V e VI le altre strade in relazione al volume ed alla composizione del traffico.
- (4) Si intendono "svincolate totalmente" le connessioni che consentono lo scambio tra tutti i sensi di marcia senza alcuna intersezione; "svincolate parzialmente" le connessioni che consentono lo scambio tra i vari sensi di marcia senza intersezioni con i flussi di traffico della strada principale o, a parità di classificazione, di quella a maggior volume di traffico.
- (5) In relazione ai volumi di traffico.
- (6) Salvo norme più restrittive previste dall'Ente proprietario della strada o degli strumenti urbanistici subordinati.

TABELLA B (Art. 16)
ELENCO STRADE E FERROVIE

Gruppo 1

- 1.1 - A1
- 1.2 - E/45: da innesto su Terni-Orte a confine regionale
- 1.3 - (Orte) San Liberato-Terni (Rieti)
- 1.4 - S.S./3: da Terni/S. Carlo-Spoleto-Foligno-Gualdo Tadino-Osteria del Gatto
- 1.5 - S.S./75: Foligno-Perugia/Collestrada-innesto su E/45
- 1.6 - Raccordo autostradale: Perugia/Ponte S. Giovanni-Passignano-A1
- 1.7 - Branca-Gubbio-Cantiano-innesto su S.S./3

Gruppo 2

- 2.1 - S.S./3: Osteria del Gatto-Ponte Riccioli
- 2.2 - E/45 Pian d'Assino-Gubbio
- 2.3 - (Arezzo) - S. Giustino-innesto su E/45
- 2.4 - (Ancona) - Valico di Fossato-Osteria del Gatto-Branca-Schifanoia-Valfabbrica-Pianello-innesto su S.S./75
- 2.5 - S.S./77: (Macerata) - Colfiorito-Foligno-innesto sulla S.S./3
- 2.6 - Spoleto-Acquasparta
- 2.7 - (Ascoli) - Galleria di Forca Canapine-Norcias-S. Anatolia di Narco-Galleria Forca di Cerro-Spoleto-innesto su S.S./3

Gruppo 3

- 3.1 - Umbertide-Tuoro
- 3.2 - Perugia-Piegare-Moiano-Chiusi
- 3.3 - Piegare-Monteleone d'Orvieto-Fabro-A1
- 3.4 - (Cortona) - innesto sulla Perugia-A1-Castiglione del Lago-Moiano-innesto sulla Perugia-Chiusi
- 3.5 - Piegare-Città della Pieve
- 3.6 - Magione-Castiglione del Lago con bretella su Moiano
- 3.7 - Perugia-Marsciano-Fratte Todina-Todi
- 3.8 - Corciano/Ellera-S. Martino in Colle-Torgiano-Bettona-Cannara-Bevagna con bretella su Bettona-S. Maria degli Angeli e Cannara-S.S./75
- 3.9 - Foligno-Bevagna-Todi-Baschi-Orvieto
- 3.10 - Spoleto-Bastardo
- 3.11 - (Muccia-Visso) - Triponzo-innesto sulla Norcia-Spoleto
- 3.12 - S. Anatolia di Narco-Terni
- 3.13 - S.S./3: Terni-Narni con bretella su Maratta (Terni-Orte)
- 3.14 - Amelia-Narni
- 3.15 - Narni-Otricoli-A1 con bretella su Nera-Montoro
- 3.16 - Orvieto-Baschi-Corbara-E/45

Ferrovie

- Foligno-Terontola (Firenze)
- Orte-Falconara
- M.U.A.
- Terni-Rieti
- Perugia-Chiusi

TABELLA C (Art. 16)
SITUAZIONE TRACCIATI

Strade
Gruppi 1 e 2

- a) Tracciati definitivi per i quali è necessario solo l'eventuale adeguamento alle caratteristiche di cui alla tabella A) (Art. 16).
- 1.1 - A1: intero tracciato
 - 1.2 - E/45: intero tracciato ad eccezione del tronco Todi-Ponte Felcino
 - 1.3 - (Orte) - Terni - (Rieti): tronco Nera Montoro-Terni
 - 1.4 - SS/3: tronco da innesto SS/75
 - 1.6 - Perugia/Ponte S. Giovanni - A1: intero tracciato
 - 1.7 - Cantiano-Gubbio: tronco da SS/3 a Gubbio
 - 2.4 - Osteria del Gatto-Valle del Tevere: tronco: Branca-Schifanoia
- b) Tronchi con tracciato definitivo per i quali però è necessario prevedere soluzioni tecniche per svincoli, strade e aree di servizio, connessioni con le zone urbane e industriali, che consentano di garantire la compatibilità tra la funzione di arteria di interesse nazionale e quella di supporto della rete urbana regionale.
- 1.2 - E/45: tronco da Pantalla a Ponte Felcino, con particolare riferimento al tronco Collestrada-Ponte San Giovanni (da innesto SS/75 a innesto raccordo Perugia/A1) per il quale si deve tener conto della sovrapposizione dei traffici locali con quelli nazionali sia longitudinali che trasversali
 - 1.3 - (Orte) - Terni-Rieti: tronco (Orte) - Nera Montoro
 - 1.5 - SS/75: intero tracciato
- c) Tracciati da definire con eventuale utilizzo, parziale o totale, del tracciato esistente e con contemporanea definizione delle soluzioni tecniche (svincoli, aree e strade di servizio, connessioni con le zone urbane e industriali) che consentano di garantire la compatibilità tra la funzione di grande arteria di interesse nazionale con quella di infrastruttura di supporto della rete urbana regionale.
- 1.4 - SS/3: da Terni a Foligno (innesto SS/75)
 - 1.7 - Branca-Gubbio-SS/3: tronco da Branca a Gubbio
 - 2.7 - (Ascoli) - Spoleto: intero tracciato esclusi i tronchi S. Anatolia-Spoleto
- d) Tracciati da individuare ex novo per i quali la strada che attualmente serve lo stesso itinerario sarà mantenuta come strada di servizio con le caratteristiche del Gruppo 3.
- 1.3 - Terni-Rieti
 - 1.4 - SS/3: tronco da Pontecentesimo a Osteria del Gatto
 - 2.1 - SS/3: tronco da Osteria del Gatto a Cantiano
 - 2.2 - E/45 Pian d'Assino-Gubbio
 - 2.3 - (Arezzo) San Giustino: tronco dal valico dello Scopetone a S. Giustino
 - 2.4 - Osteria del Gatto-Valle del Tevere: tronchi da Osteria del Gatto da Branca a Schifanoia all'innesto sulla E/45 o sulla SS/75
 - 2.5 - S.S./77: intero tracciato da Colfiorito a innesto sulla S.S./3
 - 2.6 - Spoleto-Acquasparta
 - 2.7 - (Ascoli) - Spoleto: tronchi da Ascoli a Norcia e da S. Anatolia a Spoleto.

Gruppo 3

La normativa e le caratteristiche di cui alla tabella A) dell'art. 16 delle norme si applicano ai tracciati delle strade statali e provinciali esistenti che attualmente assicurano i collegamenti sugli itinerari indicati dal Piano Urbanistico Territoriale (Tav. IV). Eventuali rettifiche con diverso tracciato saranno definite in sede di pianificazione comprensoriale di intesa con gli enti proprietari delle strade; in questo caso la normativa ed i vincoli di cui all'art. 16 delle Norme continueranno ad applicarsi ai tracciati attuali fino all'entrata in servizio di quelli nuovi.

Ferrovie

- a) Tracciati definitivi per i quali è necessario solo l'eventuale adeguamento funzionale alle caratteristiche previste dal piano integrativo delle Ferrovie dello Stato.
 - Foligno-Terontola escluso Ponte S. Giovanni-Ellera
 - (Orte) - Nera Montoro
 - Narni-Terni
 - Campello-Foligno;
- b) Tracciati per i quali è necessario prevedere soluzioni tecniche tali da garantire adeguati livelli di funzionalità anche con eventuali modeste modifiche di tracciati.
 - M.U.A.
 - Terni-Rieti
- c) Tracciati da individuare ex novo
 - Foligno - (Fabriano)
 - Perugia-Chiusi
 - Nera Montoro-Narni
 - Terni-Campello
 - Ponte S. Giovanni-Ellera